

**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI SILEA E PONZANO VENETO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA**  
**DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre,

**TRA**

Il Comune di Silea, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rossella Cendron, nata a Treviso (TV) il 15/02/1978, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera consiliare n. 32 del 28/09/2020;  
C.F. CNDRSL78B55L407P

Il Comune di Ponzano Veneto, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Antonello Baseggio, nato a Treviso (TV) il 15/12/1970, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera consiliare n. 41 del 29/09/2020;  
C.F. BSGNNL70T15L407D

**PREMESSO**

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Generale, prevedendo che tali convenzioni disciplinino le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, ad oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali", consente la stipula di convenzioni tra Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- che i Comuni di Silea e Ponzano Veneto sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'ex Agenzia e contano, rispettivamente, al 31.12.2019, la seguente popolazione: n. 10.237 abitanti Silea e n. 13.039 abitanti Ponzano Veneto;
- con le deliberazioni di Consiglio Comunale sopra citate, esecutive ai sensi di legge, le Amministrazioni Comunali di Silea e Ponzano Veneto hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

1. I Comuni di Silea e Ponzano Veneto stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Segreteria Generale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.
2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il citato ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Generale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, sono attribuite al Segretario Generale.

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

1. Il Comune di Silea assume il ruolo di Comune capo convenzione.

## **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione competono la nomina e la revoca del Segretario Comunale, sentito il Sindaco dell'altro Comune.

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'ex Agenzia.

## **ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera in tutti gli enti.

2. Il Segretario Generale della segreteria convenzionata dipende funzionalmente per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni convenzionati di volta in volta interessati agli atti trattati.

3. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che per quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti di concerto con l'altro Sindaco, ove espressamente previsto dalla legge o dalla convenzione.

4. Per la sostituzione in caso di impedimento temporaneo o di assenza del Segretario Generale, in caso di assenza di un Vicesegretario, potrà essere nominato un unico Segretario supplente.

## **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

3. Il Segretario Generale dei Comuni convenzionati dovrà assicurare la propria presenza in servizio presso i Comuni convenzionati, correlandola alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli adempimenti di competenza.

4. Al Segretario Generale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.

5. La presenza ordinaria settimanale del Segretario Generale dei Comuni convenzionati, presso i Comuni convenzionati medesimi, sarà dallo stesso di norma ripartita nella misura pari al 50% delle ore presso il Comune di Ponzano Veneto, e al 50% delle ore presso il Comune di Silea. Nel corso della durata della convenzione, con delibere di Giunta Comunale, potrà essere stabilita una diversa ripartizione dell'orario del Segretario Generale dei Comuni convenzionati.

6. È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Generale, in relazione a contingenti esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda a una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.

## **ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI DI LAVORO**

1. Il Segretario Generale dei Comuni convenzionati, allo scopo di favorire l'efficienza del servizio svolto, è autorizzato ad avvalersi dei beni mobili dei Comuni convenzionati (es. telefono, fax, posta elettronica, Voice over IP o analoghi, computer, stampanti, carta, ecc.), per impartire, anche a distanza, tutte le disposizioni organizzative, di consulenza e gestionali, necessarie ad assicurare al Comune dove non si trova materialmente a svolgere il proprio lavoro, l'ordinata e celere assunzione quotidiana degli atti.

2. Sempre per le citate finalità, il Segretario Generale dei Comuni convenzionati è autorizzato ad organizzare gli uffici di segreteria dei Comuni convenzionati in modo da ripartire tra gli stessi il carico dell'istruttoria di procedimenti simili in corso, organizzando il trasferimento della conclusione di tale iter da un Comune convenzionato all'altro.

3. Alla sostituzione del Segretario Generale può provvedere un Vicesegretario Comunale dipendente di uno dei Comuni convenzionati; il Vicesegretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo nella sua attività e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

#### **ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale in applicazione delle disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o di altre disposizioni allo stesso applicabili, e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune convenzionato. Il rimborso dovrà essere effettuato dal Comune convenzionato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del Comune Capo-convenzione.

2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, sarà posta a carico di ogni Comune in base alle percentuali indicate al precedente articolo 5, comma 5.

3. Le maggiorazioni della retribuzione di posizione previste dall'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL Segretari Comunali 16.05.2001, le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni convenzionati saranno pagati al Segretario direttamente dal Comune convenzionato a favore del quale le prestazioni sono state rese, senza alcun riparto o rimborso da parte degli altri. I diritti di rogito liquidati da ogni Ente saranno comunicati al Comune capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della l. 312/1980.

4. Le spese per i trasferimenti del Segretario dalla sede del Comune di Silea, Comune capo convenzione, alla sede di Ponzano Veneto rimarranno a totale carico del Comune di Ponzano Veneto. Per i trasferimenti il Segretario è autorizzato, con la presente convenzione, ad avvalersi del proprio automezzo.

5. Ogni Comune convenzionato provvederà inoltre alla fornitura dei pasti o del buono pasto al Segretario Generale sulla base dei rientri pomeridiani del Segretario.

#### **ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla presa di servizio del Segretario titolare della convenzione. Ove i Comuni lascino trascorrere il termine quinquennale senza assumere determinazioni in merito, la convenzione s'intende confermata per un ulteriore quinquennio.

2. Nel corso della durata della convenzione, i Comuni convenzionati hanno l'insindacabile facoltà di:

- sciogliere consensualmente la convenzione, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;

- recedere unilateralmente dalla convenzione. Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale del Comune interessato, sarà comunicato per iscritto all'altro Comune convenzionato, con l'indicazione della data dalla quale si intende farlo decorrere, con un preavviso di almeno 60 giorni; in ogni caso il decorso del recesso si dovrà fare coincidere con il primo giorno del mese.

3. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei Comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il Segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore (con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche collegate alla rinuncia della qualifica), può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

4. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento

anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Regionale dell'Agencia, per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione è classificata in classe 2<sup>^</sup> (popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le parti stabiliscono che la soluzione di tutte le controversie inerenti la convenzione, che eventualmente sorgano tra i Comuni durante la durata della stessa, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.  
2. In caso di mancato accordo, la competenza alla risoluzione delle controversie è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **ART. 12 - REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986 n.131, con spese a carico del richiedente.

#### **ART. 13 – NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.  
2. Qualora nel corso della durata della convenzione sopravvengano norme che disciplinano il rapporto di lavoro del Segretario Generale in convenzione in modo incompatibile con le previsioni della convenzione, le stesse norme sono immediatamente applicabili, mentre quelle incompatibili della convenzione devono intendersi implicitamente abrogate.  
3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'ex Agencia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Sezione regionale Veneto, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Silea  
IL SINDACO

Comune di Ponzano Veneto  
IL SINDACO

Il presente atto viene sottoscritto mediante firme digitali i cui certificati, all'atto dell'apposizione, risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore.